SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 97

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 al 14 aprile 1986)

INDICE

BAIARDI: Sulle misure che si intende assumere per garantire il regolare funzionamento degli uffici del tribunale e della pretura di Vercelli, nonchè delle preture di Trino e Santhià (2299) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 1799

BOMBARDIERI: Per un intervento volto alla sollecita equiparazione del trattamento giuridico ed economico dei medici previdenziali dell'INPS a quello dei medici del Servizio sanitario nazionale, anche in relazione alle nuove competenze loro attribuite, in materia di riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, dalla legge n. 222 del 1984 (2653) (risp DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1801

BUTINI: Sull'opportunità di assegnare alle amministrazioni la competenza relativa al reperimento delle aule e all'acquisto dell'attrezzatura didattica dei licei artistici (2723) (risp FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 1803

CALICE: Sui provvedimenti che si intende assumere per garantire il restauro del palazzo gentilizio di Giustino Fortunato in Rionero in Vulture (Potenza) (2453) (risp. GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1804

CAMPUS: Sul mancato pagamento dei premi assegnati, ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213, a documentari cinematografici prodotti negli anni 1966-1967 (1932) (risp. FARAGUTI, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 1805

D'AMELIO e altri: Per il reinserimento nel piano autostradale del progetto relativo alla costruzione del tronco Taranto-Metaponto (Matera)-Sibari (Cosenza) (2315) (risp NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) *Pag.* 1806

DE CATALDO: Per un intervento volto al restauro del Fortino di Bari (2013) (risp GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1807

FIOCCHI: Per il potenziamento dell'organico della sezione doganale di Lecco (Como) (2632) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 1808

FLAMIGNI: Per un intervento volto a risolvere i problemi sollevati dal comune di Cesena (Forlì) in merito alla decisione di vincolare, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, l'area dell'antica centuriazione romana (2340) (risp GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1809

FLAMIGNI, MARTORELLI: Sulle misure che si intende adottare per tutelare la sicurezza e l'incolumità dei direttori di carcere, in relazione all'uccisione del dottor Sergio Cosmai, direttore del carcere di Cosenza (2645) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1810

FRANCO: Sulle iniziative che si intende assumere in relazione alle sanzioni disciplinari adottate nei confronti della società di pallacanestro Opel Viola Reggio Calabria (2599) (risp. FARAGUTI, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 1813

GARIBALDI, ANGELONI: Per un intervento presso l'INPS volto alla sollecita equiparazione normativa ed economica dei medici previdenziali a quelli del Servizio sanitario nazionale (2655) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1801

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

GIANOTTI: Sull'organizzazione e il funzionamento della sede INPS di Collegno (Torino) (2688) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 1814

MASCIADRI: Sulle iniziative assunte in attuazione della raccomandazione n. 1011, approvata dal Consiglio d'Europa, concernente la danza professionale (2317) (risp. FARAGUTI, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 1814

MOLTISANTI: Per un intervento volto a consentire la ricezione dei programmi della terza rete della RAI-TV nei comuni di Avola e Noto (Siracusa) (2409) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1815

NERI: Sulle ragioni della mancata apertura dell'ufficio doganale in località Bribano del comune di Sedico (Belluno), il cui avvio era previsto per il 1° ottobre 1984 (2051) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 1816

PERNA ed altri: Sull'opportunità di sottoporre all'esame dei Consiglio superiore della magistratura l'operato del pretore di Roma, dottor Foti, in merito al provvedimento di imporre il numero chiuso nelle iscrizioni alla facoltà di medicina (2578) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1817

PINTO Michele: Per la restituzione del tabernacolo di bronzo esposto nel museo di Capodimonte (Napoli) al patrimonio artistico della Certosa di San Lorenzo di Padula (Salerno) (1001) (risp. GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1818

RANALLI: Per la sospensione dei lavori relativi all'installazione di una croce sulla cima di Rocca Romana (Roma) (1910) (risp. GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1820

RIGGIO: Per la predisposizione di severi controlli sulla spesa sanitaria, con particolare riferimento alle voci di bilancio costituite dalle missioni all'estero dei membri di consigli di amministrazione e gestione delle USL (1706) (risp. CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) *Pag* 1821

Sull'esclusione dell'UNCI, nella bozza del nuovo statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione, istituita presso la Banca nazionale del lavoro, sia dal novero dei partecipanti al fondo di dotazione, sia dagli organi della sezione (2171) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 1822

Sulle misure da adottare per limitare il crescente impiego di musicisti stranieri nel nostro paese (2368) (risp. FARAGUTI, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 1823

Sull'opportunità di concedere agli automobilisti residenti in Sicilia le stesse facilitazioni previste per gli abitanti della Valle d'Aosta (2438) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 1824

Sull'opportunità di limitare le importazioni dei prodotti agricoli coltivati in sovrabbondanza nel nostro paese (2439) (risp. CAPRIA, *ministro del commercio con l'estero*) 1825

SCEVAROLLI: Per un intervento volto ad interpretare in senso estensivo quanto previsto dalla legge n. 17 del 1985 in ordine alla deduzione fiscale per l'attività di autotrasporto (1973) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 1826

TEDESCO TATÒ, PASQUINI: Sulla decisione del preside dell'istituto tecnico per geometri di Arezzo di considerare arbitrarie le assenze dalle lezioni degli studenti partecipanti alle manifestazioni del 9 e 16 novembre 1985 (2390) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 1827

VASSALLI: Sulle circostanze della morte del detenuto Enzo Clemente avvenuta nel carcere di Poggioreale (Napoli), a seguito della mancata autorizzazione all'uso di un farmaco per lui indispensabile (2005) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1828

BAIARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che presso il tribunale di Vercelli manca un magistrato e un altro è prossimo al trasferimento;

che, per quanto riguarda il personale di cancelleria in tribunale e nella pretura di Vercelli, Santhià e Trino, la mancanza di funzionari comporta la continua interruzione dell'attività degli ufficì;

che alla pretura di Vercelli manca un magistrato e ciò in presenza delle aumentate competenze;

. che nella stessa situazione si trova l'ufficio unico esecuzioni e notifiche;

che, in dipendenza di quanto più volte lamentato e rappresentato alle autorità competenti, il Consiglio dell'Ordine, per sottolineare l'ulteriore aggravamento della situazione (metà dei processi civili pendenti subirà un ulteriore ritardo dopo quello verificatosi tre anni fa), ha dichiarato lo stato di agitazione della categoria,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza di quanto detto in premessa;

quali siano le misure che il Ministero di grazia e giustizia intende porre in atto, anche in via eccezionale, per garantire il regolare funzionamento degli uffici del tribunale e della pretura di Vercelli, nonchè delle preture di Trino e Santhià.

(4-02299)

(12 novembre 1985)

RISPOSTA. — La situazione degli organici delle varie categorie di personale presso gli uffici giudiziari cui fa riferimento l'interrogazione può essere così precisata.

Per quanto concerne il Tribunale di Vercelli, il posto vacante di giudice è stato messo a concorso con telex del Consiglio superiore della magistratura in data 4 dicembre 1985.

Il posto vacante di primo dirigente potrà essere coperto con la promozione e destinazione dei funzionari vincitori dei concorsi in via di espletamento.

Per la copertura del posto di funzionario direttivo è stato destinato, con decreto ministeriale del 30 dicembre 1985, un vincitore del concorso a 50 posti di cancelliere in prova riservato al distretto di Torino ed è in corso di predisposizione la lettera per l'assegnazione del possesso, fissato entro venti giorni dalla ricezione della stessa.

Alla copertura dei tre posti vacanti di segretario e del posto vacante di coadiutore dattilografo si potrà provvedere rispettivamente con la nomina e destinazione dei vincitori del concorso distrettuale bandito con decreto ministeriale del 21 maggio 1985 e con l'assegnazione degli idonei del concorso riservato ai giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977 o dei vincitori del concorso a complessivi 318 posti, suddivisi per regioni, indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 1985. Il tribunale peraltro,

in deroga al divieto della legge finanziaria, è stato autorizzato ad assumere una unità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il posto vacante di ufficiale giudiziario e i due posti vacanti di aiutante ufficiale giudiziario sono stati messi a concorso per la relativa copertura rispettivamente nei bollettini ufficiali n. 16 del 1985, pubblicato il 7 settembre 1985, e n. 18 del 1985, pubblicato il 19 ottobre 1985.

Il posto vacante di coadiutore UNEP sarà coperto con la destinazione di un vincitore del concorso distrettuale di prossima pubblicazione. È stata comunque autorizzata anche per l'anno in corso l'assunzione di una unità a tempo determinato.

Per quanto concerne il posto vacante di autista il tribunale è stato autorizzato, con telex del febbraio 1985, ad assumere un autista temporaneo ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861. La vacanza comunque potrà essere coperta o con una assunzione diretta ai sensi della legge n. 482 del 1968 o con la destinazione di un vincitore del concorso bandito con decreto ministeriale del 3 ottobre 1985.

Per quanto concerne la pretura di Vercelli il posto vacante di pretore è stato messo a concorso con telex del Consiglio superiore della magistratura in data 4 dicembre 1985.

Per la copertura dei due posti vacanti di funzionario direttivo sono stati assegnati, con decreto ministeriale del 30 dicembre 1985, due vincitori del concorso a 50 posti di cancelliere in prova riservato al distretto di Torino ed è in corso di predisposizione la lettera per l'assegnazione del possesso, fissato entro venti giorni dalla ricezione della stessa.

Alla copertura di tre posti vacanti di segretario si potrà provvedere con la nomina e destinazione dei vincitori del concorso distrettuale bandito con decreto ministeriale del 21 maggio 1985.

Per la copertura del posto vacante di coadiutore dattilografo è stato assegnato, con decreto misteriale del 28 dicembre 1985, un vincitore del concorso a 525 posti, il quale assumerà possesso in tempi brevi. L'ufficio peraltro, in deroga al divieto della legge finanziaria, è stato autorizzato ad assumere una unità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Riguardo alla pretura di Santhià per la copertura del posto vacante di funzionario direttivo è stato destinato, con decreto ministeriale del 30 dicembre 1985, un vincitore del concorso a 50 posti di cancelliere, già citato, ed è in corso di predisposizione la lettera per l'assegnazione del possesso.

Con decreto ministeriale del 3 ottobre 1985 è stato trasferito alla suddetta pretura, per la copertura del posto vacante, un segretario, che verrà autorizzato a prendere possesso appena sarà possibile sostituirlo nell'attuale sede.

Il posto vacante di commesso potrà essere coperto con un'assunzione diretta ai sensi della legge n. 482 del 1968.

Il posto vacante di ufficiale giudiziario sarà coperto con la destinazione di un vincitore del concorso distrettuale di prossima pubblicazione.

Riguardo alla pretura di Trino, accorpata a quella di Santhià, si fa riferimento, per quanto concerne la copertura del posto vacante di funzionario direttivo, a quanto già detto a proposito della stessa pretura di Santhià e, per quanto concerne la copertura del posto vacante di segretario, a quanto detto circa la pretura di Vercelli.

Alla copertura del posto vacante di coadiutore dattilografo si potrà provvedere con l'assegnazione degli idonei del concorso riservato ai giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977 o dei vincitori del concorso a complessivi 318 posti. Anche detto ufficio peraltro, in deroga al divieto della legge finanziaria, è stato autorizzato ad assumere una unità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(1° aprile 1986)

BOMBARDIERI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la legge n. 222 del 1984, sulla revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile, nell'intento di distinguere nettamente l'assistenza dalla previdenza, si caratterizza per il passaggio dal criterio della incapacità di guadagno a quello della incapacità di lavoro al fine della concessione dell'assegno di invalidità parziale e della pensione di inabilità;

che, conseguentemente, è stata soppressa la competenza dei comitati provinciali dell'INPS ad esaminare la situazione socio-economica della provincia ai fini dell'istruttoria e dell'adozione dei provvedimenti in materia di invalidità pensionabile, mentre risulta nettamente valorizzata la funzione del personale medico degli enti previdenziali, per il quale l'articolo 13 della suddetta legge prevede l'applicazione integrale degli istituti normativi previsti per i medici del Servizio sanitario nazionale;

che il consiglio di amministrazione dell'INPS, con delibera n. 46 del 29 marzo 1985, ha predisposto l'applicazione del suddetto articolo 13, ma l'attuazione della delibera è sospesa in attesa dell'approvazione dei Ministeri vigilanti del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

che, in attesa di tale approvazione, l'associazione nazionale dei medici dell'INPS ha invitato i propri associati a limitare la loro attività a quella della qualifica iniziale, astenendosi dall'esprimere giudizi medico-legali, non potendo assumersi responsabilità che sono proprie di livelli superiori, in mancanza di un preciso riconoscimento delle diverse qualifiche funzionali;

che la mancanza del conclusivo giudizio medico-legale blocca tutte le prestazioni, come, ad esempio, accade negli uffici di Bergamo, ove sono giacenti oltre 1.500 pratiche già svolte, con visita medica già effettuata da più mesi,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga assolutamente urgente un intervento volto a determinare le condizioni necessarie per l'attuazione della legge sulla invalidità pensionabile.

(4-02653)

(26 febbraio 1986)

GARIBALDI, ANGELONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che con l'interrogazione 4-00433 del 22 dicembre 1983 si chiedeva per quali ragioni INPS e INAIL non si fossero ancora conformati alle norme di

cui all'articolo 75, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria e che il 1° febbraio 1984 il Ministro competente rispondeva essere stato assunto l'impegno, in sede di trattative per il rinnovo contrattuale del personale parastatale, di istituire una commissione mista Governo-sindacati per l'esame delle modalità di attuazione dell'articolo 75 sopra citato;

che all'articolo 13 della legge n. 222 del 1984 è stato ribadito quanto disposto al sopra citato articolo 75;

che non risulta avere tale commissione (posto sia stata istituita o comunque abbia mai operato) prodotto alcunchè di quanto attiene l'applicazione degli istitutivi normativi specificamente previsti di cui all'articolo 47 della legge n. 833 del 1978 per i medici dipendenti dagli enti gestori delle assicurazioni sociali;

che, in ogni caso, il consiglio di amministrazione dell'INPS, in data 29 marzo 1985, con deliberazione n. 46, avente per oggetto «Norme di attuazione dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, riguardante il personale medico dell'istituto», ha istituito il ruolo sanitario e ha determinato la relativa tabella di equiparazione ai fini dell'inquadramento, nonchè il relativo organico e mansionario delle singole qualifiche, talchè i medici dell'istituto, limitatamente alle prime visite, si determinarono ad esprimere, i non coordinatori, il parere e, sulla base di questo, i coordinatori il giudizio medico-legale con ciò evadendo la quasi totalità delle domande giacenti e presentate;

che tuttavia la deliberazione di cui sopra pare non abbia avuto seguito in atti concreti; vero è che il consiglio di amministrazione dell'INPS nel luglio successivo (deliberazione n. 163 del 31 luglio 1985) modificava l'organico in termini quantitativi, sembra per il mancato avallo al primitivo organico da parte dei Ministri vigilanti;

che quest'ultima deliberazione divenne esecutiva, il 30 ottobre 1985, ai sensi di legge (decorrenza dei termini) essendo mancato in tempi utili il rinvio da parte dei medesimi Ministri;

che, di conseguenza, gli inquadramenti del personale medico in servizio avrebbero dovuto intervenire di diritto secondo le qualifiche deliberate (deliberazione n. 46 del 29 marzo 1985, come modificata dalla n. 163 del 31 luglio 1985);

che tuttavia, lo scorso gennaio, il consiglio di amministrazione dell'INPS, da poco rinnovato, ha adottato un'altra deliberazione del tutto identica alla n. 163 del 31 luglio 1985, già divenuta esecutiva, inviandola ai Ministri vigilanti, con ciò di fatto interrompendo le procedure dell'inquadramento del personale medico in servizio;

che, di conseguenza, i medici dell'istituto, non comprendendo le ragioni di siffatta rideliberazione e ritenendosi ricollocati nello *status quo ante*, hanno limitato la propria attività agli accertamenti e alle diagnosi cliniche che, come è noto, non sono di per sè giudizio di invalidità o di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984:

che da tale stato di cose deriva il blocco di una rilevante attività istituzionale dell'INPS,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quali ragioni il nuovo consiglio di amministrazione abbia ritenuto di «revocare» atti — del precedente consiglio — attuativi di norme di legge per anni disattese;

se non ritenga il Ministro di manifestare pubblicamente l'intenzione di spingere l'INPS a dare corso ad atti dovuti invitando nel contempo i medici ad adempiere i compiti che, ai sensi delle deliberazioni nn. 46 e 163 del 1985 del consiglio di amministrazione dell'INPS, erano stati legittimati ad assumere.

(4-02655)

(26 febbraio 1986)

RISPOSTA (*). — Il Consiglio di amministrazione dell'INPS con la deliberazione n. 46 del marzo 1985 ha adottato i provvedimenti di natura regolamentare necessari per l'attuazione della legge n. 222 del 1984 e nel successivo mese di luglio ha confermato con l'atto n. 163 quanto già deliberato, ai sensi e per gli effetti della legge n. 70 del 1975.

In tale sede peraltro, allo scopo di superare le eccezioni espresse dagli organi vigilanti in ordine all'ampliamento della dotazione organica del nuovo ruolo sanitario, il consiglio di amministrazione dell'istituto ha ricondotto detta dotazione nei preesistenti limiti approvati dagli stessi organi vigilanti.

Mentre erano in corso di emanazione i conseguenti atti esecutivi questo Ministero ha trasmesso all'INPS la richiesta di assoggettamento ad approvazione ministeriale anche dell'ultima delibera, nella considerazione che con essa si veniva comunque a modificare, articolandola su tre qualifiche, la dotazione complessiva in precedenza riferita all'unica qualifica professionale di appartenenza dei sanitari dell'istituto.

Allo scopo di pervenire ad una soluzione del problema con l'assenso dei Ministeri interessati, l'istituto, agli inizi dell'anno in corso, ha pertanto disposto l'invio ai medesimi della delibera n. 163 sopra citata per la richiesta approvazione.

Sul nuovo provvedimento questo Dicastero si è già espresso in senso favorevole, mentre si è ancora in attesa dei pareri rispettivamente del Minisitero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(2 aprile 1986)

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

BUTINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — L'interrogante si rivolge al Ministro della pubblica istruzione in merito alla situazione dei licei artistici italiani.

Detti licei, istituiti nell'ambito della riforma Gentile del 1923, furono considerati scuole preparatorie all'Accademia di belle arti, che comprendeva in quel tempo anche la scuola di architettura.

Non fu allora individuato alcun ente locale che costituisse il referente dei licei artistici in ordine al reperimento di locali, alla straordinaria manutenzione, all'acquisto di attrezzature e ad altre simili necessità.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974 sancisce l'autonomia dei licei artistici dall'Accademia di belle arti, ma non corregge la situazione lamentata che, nel frattempo, sembra, semmai, aggravata dalla attenuazione di alcuni rapporti tra licei artistitici e Ministero della pubblica istruzione, parzialmente sostituiti da quelli fra licei artistici e provveditorati agli studi.

L'interrogante chiede di sapere se è prevedibile una disciplina che riconduca i licei artistici ad un ente locale definito, la provincia in ipotesi, per le necessità sopra accennate.

(4-02723)

(12 marzo 1986)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata la signoria vostra onorevole lamenta che i licei artistici, a differenza di quanto avviene per altri tipi di istituto, non possono avvalersi dell'apporto di alcun ente locale per quanto si riferisce alle loro esigenze di funzionamento e in particolare alla carenza di strutture.

Al riguardo si fa presente che la questione è ben presente all'attenzione di questo Ministero, che, nel quadro della normativa relativa al settore dell'edilizia scolastica, non mancherà di intervenire nelle forme e nei tempi che saranno ritenuti possibili.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(5 aprile 1986)

CALICE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Si premette che il consiglio comunale di Rionero in Vulture ha, per l'ennesima volta, cercato di attirare almeno l'attenzione sul problema della casa natale di Giustino Fortunato, votando all'unanimità l'augurio speranzoso che si trascrive: «Il palazzo gentilizio di Giustino Fortunato, nel suo comune natale di Rionero in Vulture, che attualmente ospita la biblioteca comunale a lui intestata, ricchissima di migliaia di volumi di pregio e rari, di preziosi manoscritti e lettere, sede di un premio annuo, alla sua seconda edizione, intitolato al grande meridionalista, per favorire studi e ricerche sulla storia e sulla società meridionale, nonchè di un centro studi per lo storia sociale della Basilicata, a tre anni dal terremoto del novembre 1980 è ancora nelle condizioni di scarsa agibilità conseguente a quel terribile evento. Il vincolo monumentale — in base alla legge del 1939 — impedisce anche autonome iniziative del comune e della regione (che hanno finora sostenuto, e sostengono, attività e iniziative del Centro studi "G. Fortunato") per la riattazione del palazzo e per la sua più adeguata funzionalità, ma non sembra favorire le opportune iniziative di restauro da parte dell'amministrazione centrale e periferica dei beni culturali legalmente abilitata. Rispetto al danno dei terremotati e alle loro legittime aspettative di una casa e di un lavoro, può perfino parere stravagante l'attenzione del consiglio comunale di Rionero ad un bene monumentale e culturale. Ma la stessa attenzione che portiamo a quei problemi riteniamo giusto portarla

alla salvaguardia di una memoria e di una traizione che, anche per le attività scientifiche e culturali che consentono, è stimolo a civili passioni e impegni presenti.

Il professor Manlio Rossi Doria, nel luglio 1982, nel cinquantenario della morte di Giustino Fortunato, nel disadorno ma affollato giardino della sua casa natale, commemorò da par suo, e con quella passione civile, il grande meridionalista.

L'augurio nostro è che nel luglio 1984, in occasione della premiazione dei vincitori della seconda edizione del premio Fortunato, il palazzo sia restaurato e reso più funzionale. Apporremo anche la targa: "Restauro a cura del Ministero dei beni culturali".

Questo è quanto, anche in base alla legge n. 219 sulla promessa di ricostruzione, chiede il consiglio comunale di Rionero in Vulture.

Sperando di non augurarsi e di non chiedere cose audaci e temerarie».

L'interrogante, aggiungendo temerarietà a temerarietà, chiede di conoscere le intenzioni del Ministro e la loro eventuale traduzione pratica per il ripristino di un bene tutelato da una legge dello Stato.

(4-2453)

(12 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Il palazzo Fortunato (secolo XIX) risulta sottoposto alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con decreto ministeriale del 10 gennaio 1985 per l'interesse storico dell'edificio quale casa natale del noto meridionalista di Rionero in Vulture.

L'edificio, che ha subìto danni a seguito del sisma del 23 novembre 1980, è sede della biblioteca comunale Giustino Fortunato, che conserva un notevole e ricco patrimonio librario. Il progetto di restauro e consolidamento antisismico dell'immobile in questione, richiesto a questa amministrazione per la particolare natura dell'intervento, è attualmente in fase di ùltimazione. Il finanziamento dei relativi lavori, per circa 2 miliardi, che non rientra nel programma disposto ai sensi della legge n. 219 del 14 maggio 1981, risulta assicurato con fondi del Ministero dei lavori pubblici, giusta delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 aprile 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 27 maggio 1985, nella quale è espressamente richiamato il finanziamento per il progetto del palazzo di Giustino Fortunato.

Si ritiene inoltre di dover precisare che il vincolo monumentale non impedisce autonome iniziative del comune e della regione con propri finanziamenti, ma impone, in osservanza della legge, la preventiva approvazione del relativo progetto da parte dell'amministrazione statale dei beni culturali e ambientali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
GULLOTTI

(9 aprile 1986)

CAMPUS. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che non sono stati ancora liquidati ai legittimi creditori, nonostante il lunghissimo tempo trascorso, numerosi «premi di qualità» assegnati, ai

sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213, a documentari cinematografici prodotti negli anni 1966-1967 e per i quali sono stati a suo tempo disposti gli stanziamenti con decreti ministeriali risalenti agli anni 1968, 1969 e 1970;

che molto spesso i produttori dei documentari cinematografici (a cui queste somme sono dovute) sono gli stessi realizzatori artistici (registi ed operatori) che con notevole sacrificio personale si sono impegnati per realizzare cortometraggi di qualità, per cui il mancato pagamento dei premi ha rappresentato un notevole danno inducendoli spesso a sospendere la propria attività artistica,

l'interrogante chiede di sapere se sia a conoscenza di questa incredibile inadempienza da parte della pubblica amministrazione e se non ritenga che una tale situazione, fortemente lesiva di quell'immagine di credibilità e correttezza che lo Stato dovrebbe sempre avere agli occhi dei cittadini, debba essere sollecitamente sanata.

(4-01932)

(29 maggio 1985)

RISPOSTA. — Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto con cui la signoria vostra onorevole chiede notizie in merito alla liquidazione dei «premi di qualità» assegnati, ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213, a documentari cinematografici prodotti negli anni 1966-67.

Al riguardo si fa presente che soltanto cinque dei 240 premi di qualità assegnati ai cortometraggi negli esercizi finanziari anzidetti non sono stati ancora liquidati in quanto i beneficiari dei premi in questione, sebbene ripetutamente interessati da questa amministrazione, non hanno mai provveduto a perfezionare la prescritta documentazione relativa alle norme sul collocamento e ad altre certificazioni di legge.

Non v'è stata quindi alcuna inadempienza da parte dell'amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
FARAGUTI

(5 aprile 1986)

D'AMELIO, SCARDACCIONE, LAPENTA, BERNASSOLA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* — Premesso che, malgrado la società autostrade del gruppo IRI avesse programmato, negli anni 1970-1972, la costruzione dell'autostrada Taranto-Metaponto-Sibari, non solo questa non è stata realizzata, ma neppure più se ne parla;

considerato che si avverte sempre la esigenza di una così importante infrastruttura per ragioni di sviluppo economico e di alleggerimento del traffico, che oggi invece si sviluppa tutto sulla statale jonica, inadeguata e pericolosa;

rilevato che una norma fa obbligo alle partecipazioni statali e per esse alla società autostrade di impiegare al Sud le risorse ricavate nella costruzione di tronchi autostradali;

visto che il piano autostradale non prevede la costruzione di tale importante arteria, mentre prevede ulteriori massicci interventi al Nord

per la costruzione di tronchi autostradali di dubbia validità, dimostrando così quanto siano caduti la tensione meridionalistica e l'impegno per lo sviluppo delle aree meridionali,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intendono adottare perchè sia riesumato il piano autostradale comprendente la costruzione del tronco Taranto-Metaponto-Sibari e siano avviate le procedure per l'inizio dei lavori, d'intesa con le regioni interessate e con gli enti locali. (4-02315)

(13 novembre 1986)

RISPOSTA. — La costruzione del tratto autostradale Taranto-Metaponto-Sibari, già prevista nel piano autostradale di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 385, venne a suo tempo sospesa a seguito del blocco degli interventi nel settore autostradale imposto dall'articolo 18-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Soltanto poi nell'anno 1982 con la legge n. 531, concernente il «Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale», si è dato nuovamente l'avvio all'esecuzione di opere nell'ambito della rete autostradale, ma fra quelle da eseguirsi a cura della società autostrade s.p.a. l'articolo 9 della suddetta norma non ha compreso il completamento dell'autostrada Taranto-Sibari.

Si fa presente comunque che l'ANAS è intervenuta eseguendo importanti lavori sulla strada statale n. 106, jonica, proprio per migliorarne la viabilità.

Pertanto nella stesura definitiva del piano triennale redatto dall'ANAS in conformità alle prescrizioni della legge n. 526 del 1985, stesura nella quale sono stati recepiti i pareri delle Commissioni parlamentari del Senato e della Camera, le quali hanno ritenuto quella infrastruttura di preminente importanza per lo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno, è stata inserita — quale quota d'avvio dell'importo di 50 miliardi — la realizzazione dell'autostrada Taranto-Sibari a totale carico dello Stato.

Detto piano è stato adottato con decreto ministeriale n. 17 del 15 gennaio 1986 del Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere definitivo del consiglio di amministrazione dell'ANAS.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(2 aprile 1986)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che il quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno» di Bari, nel numero del 1° luglio 1985, pubblica, a pagina 6, corredato da preoccupanti fotografie, un articolo con cui si denuncia lo stato di degrado del Fortino, monumento di grande valore artistico e storico esistente sul lungomare di Bari;

che per anni, tra il 1945 e il 1960, il Fortino ha ospitato, come luogo di svago e di cultura, molte generazioni di studenti universitari baresi, i quali ne sono memori pur oggi;

che pertanto ragioni affettive, oltre a quella di conservare alla comunità quel prezioso monumento, fanno nutrire la speranza di un immediato ed efficace intervento delle autorità competenti al fine del restauro,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda interessarsi al problema e promuovere i conseguenti opportuni passi.

(4-02013)

(10 luglio 1985)

RISPOSTA. — Considerato il precario stato di conservazione del Fortino di Bari, fin dal 1980 la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia invitava il comune di Bari, proprietario dell'immobile, a predisporre un intervento di restauro, sottolineando i possibili rischi per la pubblica incolumità derivanti dall'avanzato degrado del paramento in tufo. Nello stesso tempo la predetta soprintendenza provvedeva al recupero dei frammenti di una delle lapidi del Fortino ed al restauro di quelle ancora in sito.

Nel giugno del 1984 il comune presentava un progetto di restauro relativo al programma stralcio 1982 degli «Itinerari turistico-culturali nel Mezzogiorno» di competenza della regione Puglia. Nel contempo la competente soprintendenza richiedeva i necessari elaborati integrativi. La regione Puglia, assessorato alla cultura, sollecitava i predetti elaborati, ribadendo la necessità di presentare con urgenza gli atti relativi, in considerazione del fatto che le somme relative al programma stralcio 1982 erano già a disposizione della regione stessa.

Poichè nulla è ancora pervenuto, questa amministrazione sta valutando l'opportunità di adottare i provvedimenti di competenza, mentre ha già provveduto alle misure necessarie a tutela della pubblica incolumità.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
GULLOTTI

(9 aprile 1986)

FIOCCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che la pianta organica del personale della sezione doganale di Lecco è fortemente insufficiente rispetto al volume di traffico di merci quotidiniamente in transito;

che la precarietà di tale situazione viene aggravata ulteriormente a causa del continuo trasferimento di personale, peraltro mai adeguatamente sostituito, con grave intralcio e danno economico per la normale attività di *import-export* delle aziende operanti nel lecchese;

che le soluzioni provvisorie adottate sinora, quali ad esempio il distaccamento a Lecco di funzionari di altre dogane, si sono dimostrate insufficienti e anzi hanno riproposto il problema nella sua gravità,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano gli intendimenti del Governo al fine di ripristinare il normale organico presso la sezione doganale di Lecco.

(4-02632)

(20 febbraio 1986)

RISPOSTA. — Le condizioni operative della dogana di Lecco sono alla costante attenzione di questa amministrazione nell'ambito di una generale strategia mirante a un adeguato incremento di personale.

Si precisa al riguardo che sono in fase di svolgimento due concorsi speciali a 576 posti di segretario e a 224 posti di contabile di dogana, a conclusione dei quali è prevista per la Lombardia l'assunzione di 148 segretari e 52 contabili. Inoltre è stato già bandito un concorso a 60 posti di vice direttore della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette e 14 dei vincitori saranno destinati alla suddetta regione.

Certamente di tale consistente apporto di personale non potrà non beneficiare anche la dogana di Lecco, anche perchè un generale potenziamento di varie dogane della Lombardia potrà consentire un più facile movimento di personale tra gli uffici stessi.

Si rappresenta infine che — a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, che ha individuato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, i profili professionali — dovranno essere determinati i contingenti di qualifica di cui all'articolo 6 della menzionata legge n. 312 del 1980 «in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni».

In tale prospettiva saranno particolarmente tenute presenti le necessità operative di alcuni uffici tra i quali quelli di Lecco.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(27 marzo 1986)

FLAMIGNI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza dei problemi sollevati dall'amministrazione comunale di Cesena in merito alla decisione di vincolo, in base alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, dell'area interessata all'antica centuriazione romana che copre gran parte della pianura di Cesena e in parte di Cesenatico (7.000 ettari);

per conoscere la sua opinione sulle proposte che la stessa amministrazione ha avanzato per conciliare sia l'esigenza della salvaguardia del patrimonio storico e paesaggistico sia le esigenze sociali e di sviluppo produttivo;

per sapere se non ritenga necessario accettare la proposta di un incontro con l'amministrazione comunale di Cesena e gli altri enti pubblici interessati al fine di definire una linea comune.

(4-02340)

(12 novembre 1985)

RISPOSTA. — La zona censuaria Cesena-Cervia è, in Italia, un esempio unico di conservazione di aspetto ambientale antico, caratterizzato dagli allineamenti e dagli incroci ad angolo retto della centuriazione romana. Tutta la zona, che conserva ancora perfettamente negli assi stradali, negli scogli, nei fossati, negli allineamenti delle cavedagne, nelle linee delle

piantate l'assetto di epoca romana, è sottoposta a vincolo archeologico ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

Considerata inoltre la necessità di salvagurdare nella sua integrità fisica l'area interessata dalla centuriazione romana, la soprintendenza per i beni culturali e architettonici di Ravenna ha inserito tale area tra quelle da vincolare in base al punto 2) del decreto ministeriale del 21 settembre 1984 e in seguito ha convocato la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per proporre uno specifico vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

A seguito della promulgazione della legge n. 431 dell'8 agosto 1985, per effetto dell'articolo 1, lettera *m*), l'area in argomento risulta oggi a tutti gli effetti sottoposta alla legge n. 1497 del 1939 e quindi gli interventi progettuali su tale area dovranno essere approvati da questa amministrazione.

Nell'ottobre del 1985 il comune di Cesena trasmetteva una documentazione, completa di una relazione di controdeduzioni ai vincoli archeologico e paesistico, nella quale tra l'altro si proponeva l'uso del piano regolatore come unico strumento idoneo a garantire la tutela del territorio.

Pur non avendo nulla da eccepire sugli obiettivi di salvaguardia ambientale che il piano regolatore generale si è proposto e affermando, d'altra parte, che il vincolo imposto *ex lege* n. 1497 trascende le competenze degli altri enti pubblici, non si può non constatare la non perfetta corrispondenza tra la proposta comunale e la situazione vincolistica in atto.

Il vincolo di cui si è detto non comporta tuttavia un divieto assoluto di modifiche e di interventi progettuali sull'area in oggetto, ma la definitiva autorizzazione di questo Ministero secondo le modalità previste dalla citata legge n. 431 del 1985.

Questa amministrazione si rende comunque disponibile ad una fattiva collaborazione con gli enti interessati.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
GULLOTTI

(9 aprile 1986)

FLAMIGNI, MARTORELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere:

quale attività viene svolta per individuare esecutori e mandanti del vile agguato in cui è stato assassinato il dottor Sergio Cosmai, direttore del carcere di Cosenza;

quali sono, a loro avviso, la matrice e i moventi dell'attentato;

perchè l'amministrazione penitenziaria non aveva disposto misure adeguate per tutelare la sicurezza e l'incolumità fisica del dottor Cosmai, posto che era stato minacciato da organizzazioni criminali;

perchè la direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena ha disposto, con lettera circolare n. 3079/5529 del 3 dicembre 1984, il divieto ad impiegare agenti di custodia per la scorta personale al direttore, senza preoccuparsi, nel contempo, di adottare iniziative adeguate per la tutela della vita dei direttori di carcere più esposti;

quali provvedimenti si intende adottare in risposta alle richieste dei

direttori di carcere che vogliono tutelare la loro sicurezza e incolumità ed hanno proclamato lo stato di agitazione.

(4-02645)

(25 febbraio 1986)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dell'interno.

Il 12 marzo scorso, in Cosenza, intorno alle ore 14,15, il dottor Sergio Cosmai, direttore della locale casa circondariale, mentre viaggiava a bordo della propria auto fu fatto segno a numerosi colpi d'arma da fuoco.

Il dottor Cosmai, immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale civile di Cosenza, venne nello stesso pomeriggio trasferito agli ospedali riuniti di Reggio Calabria ove i sanitari ne constatavano lo stato di coma irreversibile. Attesa tale situazione, i familiari decisero un ulteriore trasferimento all'ospedale di Trani ove però il funzionario giunse cadavere.

La dinamica del criminoso agguato è stata così ricostruita. Gli esecutori, a bordo di un'auto con applicata una targa rubata, affiancata quella su cui viaggiava il dottor Cosmai, esplosero numerosi colpi d'arma da fuoco contro il funzionario, il quale perse il controllo del mezzo che si fermava sul margine destro della strada urtando contro una aiuola. Quindi uno degli attentatori, disceso dalla propria auto, si avvicinò al dottor Cosmai, rimasto a bordo del suo mezzo, ed esplose altri colpi, uno dei quali, quasi a bruciapelo, attinse la vittima al capo. Compiuta l'azione, gli esecutori si dileguarono immediatamente in direzione del limitrofo territorio del comune di Rende ove abbandonarono l'auto. Dall'esame autopico è emerso che il Cosmai è stato attinto da un solo colpo, quello al capo, che ne ha determinato il decesso.

Per quanto riguarda le misure adottate per pervenire all'individuazione dei responsabili, immediatamente dopo la notizia del grave fatto criminoso, la direzione delle indagini è stata assunta personalmente dal procuratore della Repubblica e nel corso delle stesse, effettuate congiuntamente da polizia e carabinieri, è stato possibile acquisire gravi indizi di responsabilità a carico del pregiudicato Bartolomeo Stefano, di anni 20, posto in stato di fermo di polizia giudiziaria, successivamente convalidato, e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Alla locale procura della Repubblica è subentrata poi per competenza territoriale quella di Trani, essendosi il decesso del dottor Cosmai verificato in quella giurisdizione.

Nel prosieguo delle indagini, dirette a far piena luce sul delitto, sulla identificazione di altri responsabili e sul movente, sono stati tratti in arresto, su ordine di cattura emesso dalla procura della Repubblica di Trani, i fratelli Dario e Nicola Notargiacomo, da Cosenza, pregiudicati, di 35 e 32 anni, ritenuti responsabili dell'omicidio del dottor Cosmai in concorso con il cennato Bartolomeo. Il relativo procedimento penale è in formale istruzione.

È da riferire infine che, pur ritenendo possibili atteggiamenti ostili nei riguardi del dottor Cosmai da parte di detenuti insofferenti della disciplina che lo stesso era riuscito ad imporre nell'istituto di pena da lui diretto, non risulta che il predetto abbia mai esternato preoccupazioni per conseguenti pericoli alla sua incolumità.

Alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena non erano mai state segnalate situazioni di pericolo o altre circostanze tali da far

prevedere quanto accaduto. D'altro canto non risulta che il dottor Cosmai avesse di recente espresso timori o preoccupazioni di sorta per la propria incolumità fisica. Non sono mai state segnalate intimidazioni di alcun genere nei confronti del funzionario precitato.

La casa circondariale di Cosenza ha una capienza media di 400 detenuti circa, con punte di 440-450 unità. Le detenute ospitate nella locale sezione femminile non superano quasi mai le 10-15 unità. I semiliberi sono in media 20-30 unità.

L'istituto nel suo complesso è strutturato nel modo seguente:

a) 1° padiglione o corpo di fabbrica denominato Reparto F che, suddiviso a sua volta in tre sezioni (piano terra, primo e secondo piano), ospita detenuti appartenenti al clan (vincente) della *'ndrangheta* facente capo alle famiglie dei Perna-Serpa-Musacco.

b) 1° padiglione o corpo di fabbrica denominato Reparto G che, suddiviso a sua volta in tre sezioni (piano terra, primo e secondo piano), ospita detenuti appartenenti al *clan* (perdente) della *'ndrangheta* facente capo alle famiglie Muto-Sena-Pino.

La suddivisione dei detenuti nei rispettivi padiglioni viene attuata rigorosamente in quanto l'appartenenza ad una delle due fazioni contrapposte e rivali determina conseguenzialmente l'ubicazione in uno dei suddetti reparti (F o G).

Tale situazione non ha mai pregiudicato il regolare svolgersi delle varie attività d'istituto (ricreative, sportive e culturali), che funzionano perfettamente. I cinque corsi di scuola elementare hanno registrato frequenze al di sopra della media. Il lavoro interno dei detenuti, quale attività o servizio di tipo artigianale, assorbe circa il 30 per cento dell'intera popolazione detenuta.

Non risulta che le organizzazioni criminali esterne, le quali rispecchiano in parte quelle dei gruppi ristretti all'interno della suddetta casa circondariale, abbiano esercitato pressioni nei confronti del personale civile e militare operante nell'istituto consentino, nè che vi siano stati contatti tra queste organizzazioni criminali e gruppi di detenuti.

Per quanto poi concerne in generale la protezione del personale dell'amministrazione (secondo punto dell'interrogazione), si precisa che ogni notizia di eventuali minacce nei confronti degli operatori penitenziari viene tempestivamente segnalata al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza per la valutazione del caso e per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel limiti delle proprie disponibilità, l'amministrazione provvede inoltre ad assegnare autovetture blindate, guidate da un militare, al proprio personale più esposto, come nel caso dei direttori degli istituti in cui sono ristretti detenuti particolarmente pericolosi o dei direttori degli istituti delle grandi case circondariali.

Infine, nei casi più urgenti e in mancanza di un intervento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, vengono adottate tutte le opportune misure per tutelare la incolumità dei propri dipendenti, non esclusa anche l'assegnazione di un secondo agente armato.

La lettera circolare n. 3079/5529 del 3 dicembre 1984 (cui si fa riferimento nella interrogazione) va pertanto nel senso che l'assegnazione di un secondo agente armato non può ritenersi automaticamente estesa a tutto

il personale fornito di autovettura blindata, indipendentemente da espressa autorizzazione ministeriale.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(1° aprile 1986)

FRANCO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che il giudice sportivo, in relazione alla gara del campionato di pallacanestro serie A1 Opel Viola Reggio Calabria - Silverstone Brescia, disputata il 5 febbraio 1986, ha deciso gravissime, ingiuste sanzioni contro la società reggina con la squalifica del campo di Reggio Calabria per due giornate di gara e la squalifica del giocatore reggino Massimo Bianchi per una giornata di gara oltre l'ammonimento dell'allenatore;

considerato che i gravi provvedimenti di quel giudice non sono rispondenti a quanto si è verificato in campo e sono fortemente lesivi degli interessi della società Opel Viola Reggio Calabria che si batte onorevolmente per la permanenza nel campionato di serie A1;

rilevato che alla società Opel Viola Reggio Calabria viene imposto di giocare le due gare, per la squalifica del campo, a Caserta, Rieti o Brindisi la prima e a Rieti o Roma la seconda, mentre alla società Granarolo di Bologna — che ha avuto la stessa punizione dell'Opel Viola, ma per gravi incidenti culminati nella sospensione della gara — viene permesso di giocare a Forlì non molto distante dal proprio campo,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative — e con la dovuta, massima sollecitudine — intenda adottare l'onorevole Ministro al fine di evitare che provvedimenti di questo tipo offendano i sani princìpi dello sport e colpiscano la Opel Viola con il preciso disegno di far retrocedere una squadra prestigiosa e bandiera dello sport calabrese.

(4-02599)

(12 febbraio 1986)

RISPOSTA. — Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto con cui la signoria vostra onorevole ha segnalato le sanzioni inflitte dal giudice sportivo alla società Opel Viola Reggio Calabria nella gara di pallacanestro contro la Silverstone Brescia.

Al riguardo si fa presente che il CONI ha reso noto che la squadra di pallacanestro Opel Viola di Reggio Calabria ha presentato ricorso avverso il provvedimento di sospensione per due giornate di gara comminatogli dall'arbitro nel corso della partita contro la squadra del Silverstone Brescia ed ha ottenuto la riduzione della squalifica ad una giornata.

Con la squalifica di una sola giornata la società stessa ha potuto versare in alternativa un'ammenda pecuniaria ed ha veduto così estinguersi il «reato sportivo»; la squadra in parola ha così potuto giocare la partita successiva sul proprio campo.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
FARAGUTI

GIANOTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se gli risulta che presso la sede INPS di Collegno (Torino) le circa 80.000 pratiche di pensione di cui ha competenza tale sede non sono organizzate in un archivio, sicchè, mancando un qualsivoglia ordine di catalogazione, le difficoltà del lavoro e i ritardi si moltiplicano.

L'interrogante fa presente che tale disordine è tanto più incomprensibile in quanto questa sede ha iniziato la propria attività alla fine del 1984, in nuovi locali, ove la prima preoccupazione della direzione avrebbe dovuto essere la messa in funzione di un archivio moderno ed efficiente.

(4-02688)

(5 marzo 1986)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione della signoria vostra onorevole l'INPS ha precisato che la sede zonale di Collegno, in provincia di Torino, svolge la propria attività in condizioni di estrema difficoltà per l'insufficienza delle dotazioni organiche, per cui effettivamente nella trattazione di talune pratiche i tempi di attesa si allungano, ma che peraltro l'archivio pensioni è organizzato e gestito secondo le norme richieste. I fascicoli infatti sono catalogati a seconda delle diverse categorie di pensione e, nell'ambito di ogni categoria, sono tenuti in stretto ordine numerico.

L'istituto ha inoltre specificato che i fascicoli prelevati per lo svolgimento di particolari adempimenti, quali le ricostituzioni, i supplementi, le revisioni sanitarie eccetera, al termine delle necessarie operazioni procedurali, vengono restituiti all'archivio per il reinserimento nello stesso secondo le categorie e la progressione di appartenenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(2 aprile 1986)

MASCIADRI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere le iniziative prese in attuazione della raccomandazione n. 1011, approvata dalla Commissione permanente a nome dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il 4 luglio 1985, sulla base di una relazione della commissione cultura ed educazione (*Doc.* 5416), concernente la danza professionale in Europa.

La raccomandazione in esame chiede al Comitato dei ministri di invitare i Governi degli Stati membri a prendere, a favore della danza professionale, provvedimenti consistenti in iniziative legislative, sovvenzioni, programmi di formazione, applicazione di nuove tecniche, borse di studio in Italia e all'estero, *stages* e a creare un diploma per l'insegnamento della danza, uno statuto sociale e fiscale per danzatori professionisti e un dignitoso sistema pensionistico.

(4-02317)

(16 novembre 1986)

RISPOSTA. — Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto con cui la signoria vostra onorevole chiede di conoscere quali iniziative inten-

de adottare il Governo a favore della danza professionale anche in attuazione della raccomandazione n. 1011 approvata dalla commissione del Consiglio d'Europa.

Al riguardo si premette che eventuali iniziative concernenti l'insegnamento della danza rientrano nella competenza del Ministero della pubblica istruzione, mentre alla scrivente amministrazione compete di promuovere la diffusione dell'attività di balletto nel paese.

Questa amministrazione si è già fatto carico della formulazione di un provvedimento legislativo di base (legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo») che ha ridisegnato e potenziato il sistema relativo al sostegno finanziario dei vari settori dello spettacolo, prevedendo anche agevolazioni fiscali per i reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante.

Il Ministero inoltre ha già avviato l'elaborazione di provvedimenti legislativi organici per ciascuno dei principali settori in cui si suddividono le attività dello spettacolo, per cui la problematica segnalata dalla signoria vostra onorevole troverà soluzione nel relativo disegno di legge con il quale saranno disciplinati i settori della musica e della danza in attuazione dei nuovi princìpi posti nella riferita legge n. 163 del 1985.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
FARAGUTI

(5 aprile 1986)

MOLTISANTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che nella provincia di Siracusa i comuni di Avola e Noto sono i soli a non ricevere i programmi della terza rete (Rai tre), televisione di Stato;

che detti comuni sono abitati complessivamente da oltre 55.000 abitanti;

che la mancata fruizione della terza rete dipende probabilmente dalla inesistenza di adeguate attrezzature;

che i cittadini dei suddetti comuni, pur pagando il canone TV nella stessa misura degli altri, di fatto vengono penalizzati subendo una disparità di trattamento, che va rimossa,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali sono le cause effettive del disservizio lamentato;

2) quali provvedimenti si intende adottare per rimuovere tali cause e risolvere il problema.

(4-02409)

(3 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Si reputa opportuno premettere che il servizio di diffusione dei programmi televisivi da parte della RAI incontra talvolta serie e complesse difficoltà di ordine tenico in divese zone che, analogamente a quella segnalata dalla signoria vostra onorevole, presentano una particolare configurazione orografica, che rende oltremodo precaria la ricezione del segnale.

Si tratta di una situazione ben nota sia a questo Ministero sia alla concessionaria, entrambi impegnati al massimo per migliorare, ovunque occorra, il servizio, riducendo sempre più le aree non ancora del tutto servite, eliminando le residue zone tuttora in ombra, utilizzando, dovunque è possibile, le più avanzate risorse tecniche al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione del problema che valga ad appagare le giuste esigenze delle popolazioni interessate.

È il caso di ricordare, per quanto con concerne la estensione della terza rete TV, che l'articolo 10 della convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, ha elevato al 65 per cento la percentuale di popolazione da servire e ha disposto che la ricezione delle trasmissioni deve essere assicurata in tutti i capoluoghi di provincia.

Pertanto, essendo stata raggiunta nella regione Sicilia la suddetta percentuale (78 per cento), la concessionaria non è tenuta ad installare ulteriori impianti.

Ciò non toglie che per le zone di Avola e Noto possa trovare applicazione il disposto del citato articolo 10 della convenzione, che prevede la possibilità per la RAI di stipulare con gli enti interessati accordi intesi a realizzare nuovi impianti, che vengono poi approvati da questa amministrazione ai sensi dell'articolo 185 del vigente codice postale (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156).

La RAI ha in proposito assicurato completa disponibilità ad esaminare le proposte che le dovessero pervenire e a fornire, in ordine di progettazione delle opere necessarie, la propria consulenza gratuita.

Per ciò che riguarda infine il riferimento al canone di abbonamento è il caso di ricordare che, a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, il canone stesso è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla quantità dei programmi che si riesce a captare.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(7 aprile 1986)

NERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che il Ministero delle finanze, con decreto in data 5 luglio 1984, autorizzava l'apertura di un ufficio doganale in località Bribano del comune di Sedico in provincia di Belluno, fissando la data di inizio del suo funzionamento al 1° ottobre 1984;

sottolineato che l'istituzione di detto ufficio poneva riparo al fatto ingiusto che vedeva (e vede) Belluno quale unica provincia in Italia a non disporre di una simile indispensabile struttura e che detta istituzione rappresenta ancora il doveroso riconoscimento dello Stato per l'ingente e qualificato lavoro svolto dagli imprenditori bellunesi, i cui apprezzati prodotti si sono largamente imposti nel mercato mondiale e tengono alto il buon nome dell'artigianato e dell'industria italiana all'estero;

richiamato che alla formulazione di detto decreto istitutivo si è pervenuti dopo un lungo, defatigante, farraginoso e puntiglioso *iter* burocratico;

ricordato ancora che per l'apprestamento degli uffici doganali (ultimati da oltre un anno e mezzo) il comune di Sedico e vari altri enti locali di Belluno hanno sborsato decine di milioni;

verificato altresì che diverse case di spedizione hanno aperto da tempo recapiti in zona, sostenendo gravose spese a tutt'oggi improduttive per l'assurdo e inconcepibile procrastinarsi della data di apertura degli uffici in parola,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni di questo mancato avvio degli uffici doganali, nonchè di essere messo al corrente delle iniziative che si intendono prendere per rimuovere questa assurda situazione di stallo che quanto più ristagna tanto più iniquamente colpisce una popolazione laboriosa che, in condizioni disagiate e di palese inferiorità concorrenziale con imprenditori che agiscono in province più fortunate, ha saputo conquistarsi un posto di alto prestigio nel campo dell'industria e dell'artigianato mondiale.

(4-02051)

(11 luglio 1985)

RISPOSTA. — La sezione doganale di Sedico, istituita con decreto ministeriale del 5 luglio 1984, è già operante dal 14 novembre 1985 e per la sua attivazione sono stati ivi definitivamente assegnati due direttori di seconda classe e due impiegati diurnisti.

Si fa presente che la competente direzione generale non mancherà, allorchè le circostanze lo consentiranno, di assegnare altro personale alla sezione doganale in parola.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(27 marzo 1986)

PERNA, RICCI, NESPOLO, CALICE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se non ritenga estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale il provvedimento con il quale il pretore di Roma dottor Foti, quale giudice del lavoro, ha ordinato a tutte le facoltà di medicina delle università di adottare fin dall'anno accademico 1984-85 il numero chiuso per le iscrizioni alle facoltà stesse, prescrivendo per di più numeri di fantasia;

se non consideri inoltre che, non essendo consentito di simulare provvedimenti giurisdizionali che dissimulano sostanziali atti normativi, il caso debba essere portato all'esame del Consiglio superiore della magistratura.

(4-02578)

(6 febbraio 1986)

RISPOSTA. — Il Governo ha per sua ferma regola d'astenersi dall'entrare nel merito di procedimenti o di decisioni adottate dall'autorità giudiziaria, rispettoso dell'indipendenza ed autonomia della magistratura. Quando tuttavia l'esercizio della giurisdizione travalica i limiti imposti dalla distribuzione dei poteri stabilita dalla Carta costituzionale, è suo dovere

intervenire attraverso i canali e gli strumenti istituzionali, come a proposito del noto provvedimento del pretore del lavoro di Roma concernente il numero degli iscritti alla facoltà di medicina.

Tale provvedimento non poteva e non può non considerarsi abnorme, interferendo in attività proprie della pubblica amministrazione senza alcuna legittimazione giuridica, anzi in contrasto con una norma fondamentale dell'ordinamento che vieta al giudice — salvo i casi esplicitamente previsti — di imporre un comportamento all'amministrazione pubblica. Per di più esprimeva la consapevolezza, da parte del magistrato, della erroneità del provvedimento medesimo, in realtà emesso per provocare «iniziative di modifica nella materia dell'iscrizione universitaria», come il dottor Foti ribadì in una intervista ad un organo di stampa, laddove in nessun modo una motivazione «provocatoria» può sostituire e dilatare la regola istituzionale.

È per questo che il Ministro della giustizia ha promosso, sin dal 13 novembre 1984, l'azione disciplinare nei confronti del dottor Foti.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(1° aprile 1986)

PINTO Michele. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che in data 19 giugno 1984 compariva sul giornale «Il Mattino», in cronaca regionale, un articolo a firma della dottoressa D'Aniello, funzionario della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino.

che nell'articolo si afferma nel museo di Capodimonte (Napoli) col numero d'inventario 10509 faceva parte, fino al 1813, del patrimonio della Certosa di San Lorenzo di Padula (Salerno), patrimonio in gran parte disperso e fino ad ora non ancora del tutto individuato;

che il tabernacolo, trasportato a Napoli insieme ad altri oggetti e libri dopo la soppressione degli ordini ecclesiastici, è opera attribuita a Jacopo del Duca, allievo e collaboratore di Michelangelo, al quale si fa risalire il disegno dell'opera, databili agli anni '60 del sec. XVI;

che il tabernacolo era stato danato ai certosini di Padula da quelli di Santa Maria degli Angeli in Roma e che esso, esposto nelle sale del Museo nazionale di Napoli (odierno Museo archeologico) con l'indicazione della provenienza da Padula, fu trasportato nel 1957 a Capodimonte, dove si perse la traccia della sua originaria ubicazione,

l'interrogante, visto il valore dell'opera e considerata l'importanza di ricostruire in qualche modo il disperso patrimonio della Certosa di San Lorenzo, chiede di conoscere se non si ritenga opportuno che il tabernacolo riabbia la sua originaria collocazione in quanto la presenza di un'opera così prestigiosa nella Certosa di Padula potrà avere certamente indubbi cantaggi per il rilancio, peraltro già in atto, della Certosa stessa e dell'intero Vallo di Diano, sintesi inimitabile di bellezze naturali e di insigli testimonianze culturali.

(4-01001)

(5 luglio 1984)

RISPOSTA. — Il tabernacolo io oggetto fu eseguito da Jacopo Del Duca da un disegno di Michelangelo destinato alla chiesa di Santa Maria degli Angeli. Il Del Duca era fra gli artisti favoriti del cardinale Alessandro Farnese che acquistò l'opera, la quale entrò così a far parte delle raccolte farnesiane.

Com'è ben noto, la collezione farnesiana fu trasferita a Napoli nel 1734 da Carlo di Borbone che ne era erede per parte di madre. È probabile che in quella occasione, o poco dopo, il tabernacolo sia stato esposto nella Certosa di Padula, mentre tutta la restante raccolta, comprendente marmi, dipinti, arazzi e bronzi, fu divisa fra il palazzo reale di Napoli e il palazzo reale di Capodimonte.

Alla fine del Settecento Ferdinando IV di Borbone decise di raccogliere tutto il materiale della ex raccolta farnesiana, comprendente anche reperti archeologici provenienti da Pompei e da Ercolano, nel Museo reale borbonico situato nella sede del palazzo dei regi studi. Nel 1805, dopo la fuga di Ferdinando IV a Palermo e il passaggio del regno di Napoli sotto la corona di Giuseppe Bonaparte prima e di Gioacchino Murat poi, questo museo fu arricchito di nuove acquisizioni di opere provenienti da chiese e monasteri siti nella regione Campania. In quell'occasione, ed esattamente nel 1807, il tabernacolo, temporaneamente spostato nella Certosa di Padula, fu riportato a Napoli per essere restituto alla raccolta di provenienza (quella farnesiana) interamente sistemata nel palazzo dei regi studi. Questo museo, con il ritorno di Ferdinando IV a Napoli nel 1814 (con il titolo di Ferdinando I, re delle due Sicilie), fu intitolato Museo reale borbonico e con questa denominazione restò fino al 1860, quando con l'unità d'Italia fu intitolato Museo nazionale di Napoli.

Con gli anni il Museo nazionale si arricchì di altre acquisizioni effettuate dallo Stato italiano attraverso donazioni e acquisti di opere allora circolanti sul mercato o appartenenti a raccolte private in corso di smembramento o attraverso il ritiro da chiese e complessi conventuali soppressi o in abbandono di opere facenti parte dell'arredo di quegli edifici.

In tal senso venne seguìta una prassi che consentì cospicui ampliamenti, alla fine dell'Ottocento e all'inizio di questo secolo, di noti complessi museali come la Galleria sabauda di Torino, la Pinacoteca di Brera a Milano, la Galleria degli Uffizi a Firenze, il Museo dell'Accademia a Venezia e la Galleria d'arte moderna di Roma.

Quindi, agli inizi di questo secolo, il Museo nazionale raccoglieva in unità le raccolte farnesiane, di cui sono parte integrante il tabernacolo del Del Duca, le raccolte borboniche e la raccolta formatasi nella Italia postunitaria, come si può rilevare anche dalla guida del 1911 e del 1928 del De Rinaldis.

Nel 1956, per volontà del professor Bruno Molajoli, allora soprintendente alle gallerie della Campania, la sezione dell'arte medievale e moderna, comprendente dipinti, sculture, bronzi e arredi dal XIII al XIX secolo, fu interamente trasferita nel palazzo reale di Capodimonte, che ancora oggi è uno dei musei più celebri in Italia e in tutto il mondo occidentale, mentre il Museo nazionale fu destinato a sede del solo materiale archeologico.

Nella sede del museo di Capodimonte il tabernacolo del Del Duca può essere ammirato e studiato in stretta relazione con gli altri bronzi rinascimentali provenienti dalla ex collezione farnesiana e con altri importanti documenti di quell'epoca (dipinti, disegni e oggetti d'arredo).

Pertanto il trasferimento del tabernacolo nella Certosa di Padula, oltre a risultare operazione arbitraria dal punto di vista storico in quanto non ha mai fatto parte se non per un breve lasso di tempo degli oggetti di arredo di quella Certosa, risulterebbe inopportuno anche ai fini di una conoscenza più ampia e dettagliata, legata all'azione svolta dai Farnese.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
GULLOTTI

(9 aprile 1986)

RANALLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Vista la sua risposta del 28 febbraio 1985 a precedente interrogazione dello scrivente riguardante la installazione di una croce sulla sommità di Rocca Romana (Trevignano, Roma);

considerato incomprensibile che il Ministero, nel trattare la questione, pur citando due leggi lontane, abbia omesso ogni riferimento al decreto Galasso del settembre 1984, inducendo al sospetto di non avere voluto verificare l'applicazione del provvedimento all'area dei monti Sabatini, di cui Rocca Romana è il monte più alto, e quindi venendo meno ad un suo fondamentale compito istituzionale;

rilevato che l'esame-sopralluogo della regione Lazio è largamente contraddetto da altre relazioni svolte da qualificate associazioni nazionali e internazionali che documentano la gravità dei danni e delle offese arrecati all'ambiente naturalistico e alla testimonianza di civiltà remote,

l'interrogante chiede di sapere per quali ragioni il Ministero non si è fatto carico adeguatamente delle sue responsabilità, assumendo convincenti iniziative a salvaguardia della zona, in virtù delle nuove norme dettate proprio dal decreto Galasso, e perchè nel frattempo non ordina la sospensione dei lavori in corso, in attesa che sia completata una attenta e rigorosa ricognizione della situazione.

(4-01910)

(22 maggio 1985)

RISPOSTA. — La località detta Rocca Romana non è vincolata per interesse archeologico particolarmente importante, essendo i dati scientifici ad essa relativi piuttosto generici, non avvalorati nè da scavi sistematici nè da rinvenimenti occasionali. In tale situazione, in data 28 marzo 1984 è pervenuto a questa amministrazione da parte del comune di Trevignano Romano il progetto relativo ad una croce da installare sulla sommità della Rocca.

A seguito di appositi sopralluoghi eseguiti nella località oggetto dei lavori, poichè non erano emersi elementi tali da giustificare un'opposizione all'iniziativa, questo Ministero si esprimeva in linea preliminare in senso favorevole al progetto, negando tuttavia la possibilità di un'illuminazione elettrica del manufatto, che avrebbe implicato la posa in opera di palificazioni eccetera, con conseguenti scavi del terreno e danneggiamento dell'assetto ambientale del luogo, e imponendo l'obbligo della presenza di personale tecnico-scientifico di vigilanza, per la durata dei lavori di sbancamento.

Si è in seguito provveduto, d'accordo con il comune di Trevignano Romano, ad eseguire alcuni sondaggi in profondità allo scopo di raccogliere ulteriori elementi. Tali sondaggi non hanno evidenziato alcuna presenza archeologica.

In seguito a detti accertamenti questa amministrazione non ha avuto riserve circa le prosecuzione dei lavori di posa in opera della croce, pur ribadendo l'esclusione dell'illuminazione elettrica di tale manufatto.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
GULLOTTI

(27 marzo 1986)

RIGGIO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che quasi quotidianamente le USL occupano rilevanti spazi nelle cronache dei giornali per casi di scandalo spreco del pubblico denaro;

considerato che sono vive l'insoddisfazione e l'indignazione da parte degli assistiti, che hanno constatato un peggioramento netto dell'assistenza sanitaria con la creazione di queste nuove strutture;

visto che membri dei consigli di amministrazione e di gestione delle stesse USL riescono ad effettuare missioni all'estero,

l'interrogante chiede di conoscere come pensa il Ministro di porre fine ai numerosi sprechi, soprattutto stabilendo dei codici di comportamento e disponendo seri, severi e continui controlli, finalizzati alle esigenze di rigore e di efficienza di tutta la spesa sanitaria.

(4-01706)

(6 marzo 1985)

RISPOSTA. — Attualmente il sistema dei controlli nella gestione delle unità sanitarie locali solo raramente investe la competenza del Ministero della sanità, come per esempio nel caso dell'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 11, decimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ricordato anche nella circolare del medesimo Ministero della sanità del 2 gennaio 1984, n. 2, concernente appunto la materia dei controlli sull'attività delle unità sanitarie locali.

In linea ordinaria, il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali, sia di legittimità che di merito (sia pure, a quest'ultimo riguardo, solo in determinati casi), viene esercitato dai comitati regionali di controllo. Il controllo amministrativo contabile viene invece svolto dal collegio dei revisori dei conti, organo interno delle unità sanitarie locali, introdotto dalla legge 26 aprile 1982, n. 181, con l'articolo 13, ultimo capoverso. L'azione esercitata dai due diversi organi sopra ricordati ha consentito in numerosi casi l'intervento della Corte dei conti e della magistratura ordinaria.

Si è così conseguito attualmente un sufficiente controllo della spesa sanitaria ed ora si sta intervenendo per ottenerne il governo sia attraverso la razionalizzazione dei servizi, sia con la motivata responsabilizzazione degli operatori del Servizio sanitario regionale ai vari livelli.

Un esempio di ciò è dato dall'articolo 16 della legge 22 dicembre 1984,

n. 887 (finanziaria 1985), come pure un altro passo in avanti è stato fatto con l'emanazione della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante: «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88». Inoltre, come è noto, altri provvedimenti legislativi, miranti ad una più efficace azione per il governo della spesa sanitaria, sono attualmente all'esame del Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
CAVIGLIASSO

(19 marzo 1986)

RIGGIO. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sono al corrente del fatto che la bozza del nuovo statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione, istituita presso la Banca nazionale del lavoro, da approvare in base alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, contiene inique e ingiustificate discriminazioni a carico dell'UNCI e, più in particolare, gravi violazioni dei princìpi fissati dal legislatore in materia.

Si ricorda che lo stesso legislatore ha tenuto sempre a confermare, in tutti i suoi interventi in materia, la partecipazione e la presenza alla sezione speciale per il credito alla cooperazione di tutte le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, prevedendo in particolare il diritto delle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute a far parte degli organi direttivi della sezione.

Va anche ricordato che l'autorità amministrativa ha fatto proprio il principio introdotto dal legislatore, autorizzando le centrali cooperative a rendersi intestatarie di quote di partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale, e che l'UNCI, a tal fine, ha già provveduto ad inoltrare formale richiesta per ottenere una quota di partecipazione al fondo stesso.

Va, infine, ricordato che l'UNCI, al pari delle altre centrali cooperative, è, a tutti gli effetti, associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuta con decreto ministeriale del 18 luglio 1975.

Ciò malgrado, nella bozza dello statuto della sezione speciale si rileva un'imprudente e clamorosa esclusione dell'UNCI sia dal novero dei partecipanti al fondo di dotazione della sezione (articolo 6 della bozza del nuovo statuto) sia dagli organi della sezione (in particolare dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo, articoli 12 e 19 della bozza dello statuto).

L'interrogante chiede, quindi, quali provvedimenti i Ministri competenti intendano adottare per evitare il pericolo che i loro Dicasteri si rendano involontari strumenti degli attacchi pervicaci di cui è fatta oggetto l'UNCI, a difesa di alcune posizioni oligopolistiche che non fanno certamente onore al movimento cooperativo, e della grave lesione arrecata ai legitttimi interessi e diritti delle cooperative aderenti all'UNCI e dei lavoratori associati.

(4-02171)

(25 settembre 1985)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, sentite al riguardo la Banca d'Italia e la direzione generale della cooperazione del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, facendo presente quanto segue.

La legge 27 febbraio 1985, n. 49, che ha introdotto nuove norme per la disciplina e il funzionamento della sezione per il credito alla cooperazione, ha conferito alla sezione stessa ampi poteri per la revisione dello statuto. A tal fine l'articolo 21 della citata legge n. 49 del 1985 rimette all'autonomia dell'ente, oltre che la disciplina dell'attività, anche la scelta delle soluzioni organizzative necessarie al suo funzionamento, senza che siano previste particolari limitazioni che impegnino la sezione ad adottare una composizione determinata per i propri organi statutari.

Nell'ambito di tali poteri il comitato della sezione speciale ha deliberato di seguire, nella composizione degli organi, un criterio che tenga conto soprattutto della partecipazione al fondo di dotazione della sezione e, per quanto riguarda il movimento cooperativo, sia della rappresentatività delle centrali cooperative, sia della loro qualità di partecipanti al fondo. Tale criterio consente attualmente la presenza nel consiglio di amministrazione — e conseguentemente nel comitato esecutivo e nel collegio sindacale della sezione speciale — della Associazione generale cooperative italiane, della Confederazione cooperative italiane e della Lega nazionale cooperative e mutue, le quali hanno, a suo tempo, acquisito le quote di partecipazione al fondo possedute dall'Associazione fra le casse di risparmio.

Si è pertanto dell'avviso che anche l'UNCI avrà la possibilità di acquisire partecipazioni al fondo, in quanto l'articolo 6 del nuovo statuto prevede che la dotazione del fondo stesso possa essere aumentata mediante emissione di nuove quote riservate, oltre che alle tre centrali già partecipanti, anche ad organismi cooperativi di rilevanza nazionale, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute. Peraltro l'Unione nazionale cooperative italiane, dopo aver acquisito le quote di cui trattasi, potrà inviare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione, di cui fa parte anche un membro designato dall'assemblea dei partecipanti.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3 aprile 1986)

RIGGIO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della denuncia del segretario del sindacato autonomo artisti lirici, Giuseppe Zecchillo, il quale sostiene che il cartellone della stagione concertistica 1985-86, iniziata al teatro comunale di Modena, presenta, su 12 direttori di orchestra, 10 stranieri; su 12 orchestre, 9 straniere; su 25 solisti, 23 stranieri; su 4 cantanti, 4 stranieri. La presenza degli artisti italiani, quindi, si può calcolare nel 14 per cento circa; ciò vuol dire che, ogni volta che lavorano 14 italiani, lavorano 86 stranieri;

se gli risulti che in Italia mancano musicisti qualificati e come si giustificano le somme che lo Stato spende per l'istruzione degli artisti con il finanziamento degli istituti musicali;

quali interventi voglia adottare per impedire il ripetersi di queste manifestazioni, che mortificano la nostra tradizione musicale.

(4-02368)

(26 novembre 1985)

RISPOSTA. — Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto con cui la signoria vostra onorevole chiede notizie in merito all'impiego di artisti stranieri da parte del teatro comunale di Modena.

Al riguardo si fa presente che il teatro in questione, come risulta dagli atti afferenti il bilancio preventivo, avrebbe impiegato nell'anno 1985 una compagnia di canto di 40 elementi, di cui soltanto 13 stranieri, ivi compresi 5 appartenenti a paesi comunitari e 2 in possesso del requisito soggettivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 29 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Considerato che questa amministrazione, a seguito del parere favorevole della Commissione centrale per la musica, nella riunione del 7 novembre 1985, ha autorizzato soltanto l'utilizzazione di 6 artisti stranieri appartenenti a paesi extracomunitari, ne consegue che il teatro in questione non avrebbe superato il limite di un quarto previsto dal secondo comma della citata normativa.

Per quanto attiene l'anno 1986 risulta, dalla previsione da parte del teatro medesimo, l'utilizzazione di artisti primari in numero complessivo di 43, di cui soltanto 9 stranieri (7 appartenenti a paesi comunitari e 2 a paesi extracomunitari, per i quali ultimi è stato richiesto provvedimento autorizzatorio all'impiego).

L'amministrazione quindi non ha mai mancato di intervenire, applicando rigorosamente la normativa vigente in materia di impiego di artisti, per garantire l'impiego degli artisti italiani.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
FARAGUTI

(5 aprile 1986)

RIGGIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che in Val d'Aosta ai residenti vengono concessi 80 litri cadauno di benzina al prezzo limitato di 598 lire al litro;

considerato che anche la Sicilia ha una sua autonomia, sancita dalla Costituzione;

constatato che la regione Sicilia attraversa un particolare periodo di rilevante crisi economica, che è facile constatare, e che esistono grandi sacche di povertà,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritiene di estendere la facilitazione di cui godono gli abitanti della Valle d'Aosta agli automobilisti residenti in Sicilia.

(4-02438)

(10 dicembre 1985)

RISPOSTA. — È noto che il beneficio a cui ella si riferisce va inquadrato nel più ampio regime di zona franca previsto per la Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e riconosciuto in sede comunitaria in base alla dichiarazione iscritta a verbale dal Consiglio dei ministri della CEE nella sessione del 4 marzo 1969, in occasione dell'adozione della direttiva n. 69/75 concernente il regime delle zone franche.

Orbene, poichè, con riferimento ai dazi, l'estensione del beneficio in

parola anche alla Sicilia non trova alcun riscontro nella richiamata dichiarazione del Consiglio dei ministri della CEE e poichè i dazi costituiscono insieme ai prelievi «risorse proprie» della Comunità e cioè un'entrata che deve essere integralmente devoluta alla Comunità europea, manca qualsiasi possibilità, a livello nazionale, di disporre esenzioni in tale settore.

Per ciò che concerne invece la fiscalità interna la richiesta estensione non si giustifica sul piano della opportunità giacchè se accolta costituirebbe una grave deroga ai princìpi della generalità e della uniformità delle imposte, princìpi la cui integrale applicazione è particolarmente necessaria nel delicato settore degli oli minerali; e ciò non soltanto per ragioni di equità tributaria nei confronti di tutti i cittadini della Repubblica, ma anche al fine di evitare i dannosissimi abusi che sempre derivano da trattamenti di favore.

Da non sottovalutare è inoltre il fatto che l'eventuale agevolazione porterebbe in essere un pericoloso precedente, specialmente se si considera che per varie circostanze non mancano nel nostro paese province e regioni che versano in condizioni economiche non molto diverse da quelle della regione siciliana.

È infine da aver presente, per una responsabile valutazione, la grave ripercussione che le agevolazioni invocate avrebbero sulle entrate dello Stato proprio nel momento in cui è massimo l'impegno politico teso al contenimento del grave *deficit* di bilancio.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(27 marzo 1986)

RIGGIO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Premesso che la Sicilia abbonda di una vasta produzione di ortofrutticoli e che rimane sempre difficile la possibilità di un loro collocamento;

considerato che il nostro paese riesce ad importare anche prodotti ortofrutticoli e che tutto ciò si ripercuote negativamente nella già debole economia siciliana e arreca considerevoli danni agli agricoltori,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali prodotti agricoli il nostro paese importa, da quali paesi e per quale somma;

quanto incida nella bilancia dei pagamenti questa particolare voce;

quali provvedimenti e quali misure, infine, si intende adottare per bloccare le importazioni di quei prodotti che nel nostro paese abbondano e che non trovano assorbimento.

(4-02439)

(10 dicembre 1985)

RISPOSTA. — In merito ai problemi segnalati dalla signoria vostra onorevole non può che concordarsi sulla necessità di seguire attentamente l'andamento delle importazioni del comparto ortofrutticolo che, seppur finora compensate da maggiori esportazioni, contribuiscono a ridurre il saldo attivo del settore, per i cui prodotti il princìpio della preferenza comunitaria è stato eroso dagli accordi tra CEE e paesi associati.

In particolare, la quota di partecipazione italiana al rifornimento dei mercati esteri, specie europei, potrebbe essere maggiore se si potessero rimuovere o ridurre quegli ostacoli che si riflettono negativamente sulla competitività del prodotto italiano — quali la inadeguatezza delle nostre strutture produttive e commerciali — attraverso una più incisiva politica di riconversione varietale, di interventi sulle infrastrutture di riconversione variabile, di interventi sulle infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio dei prodotti, di concentrazione dell'offerta da parte delle aziende che operano con l'estero, di semplificazione e miglioramento dell'organizzazione amministrativa che fa da supporto alle esportazioni.

Per venire ai quesiti specifici sollevati dalla signoria vostra onorevole, si osserva che il triennio 1982-1984 ha registrato un andamento pressochè corrispondente per importazioni ed esportazioni ortofrutticole, con incrementi maggiori in ambedue le direzioni (ma più elevati per *l'export*: più 15,6 per cento rispetto al 4,7 per cento dell'*import*) nel 1983 e con una diminuzione quasi identica (meno 9,3 per cento per l'*import*; meno 10,7 per cento per l'*export*) nel 1984.

Per quanto riguarda i prodotti in questione, l'andamento dell'interscambio nel triennio considerato è stato positivo per i legumi e ortaggi freschi, le altre frutta fresche e secche e soprattutto gli agrumi e negativo, naturalmente, per la frutta tropicale ed anche per i legumi e ortaggi secchi.

L'incidenza sulla nostra bilancia commerciale — e di conseguenza sulle partite correnti della bilancia dei pagamenti — è stata, nel triennio, costantemente dello 0,6 per cento per quanto riguarda le importazioni; è variata rispettivamente dall'1,9 per cento (1982) al 2,1 per cento (1983) e all'1,8 per cento (1984) per le esportazioni.

Per quanto riguarda i paesi di provenienza, fatta eccezione naturalmente per la frutta tropicale, essi sono per la massima parte i paesi della Comunità. Ad essi si aggiungono talvolta, ma non per quantitativi elevati, la Jugoslavia, la Turchia, gli USA, il Canada per alcuni legumi secchi.

Per quanto attiene infine l'ultimo punto dell'interrogazione, si fa presente che in ambito comunitario, nel quale, come si è visto, si svolge la quasi totalità del nostro interscambio ortofrutticolo, le importazioni possono essere soggette unicamente a misure fitosanitarie che ne impediscono l'ingresso nel territorio nazionale. Tali misure valgono naturalmente per tutti i paesi di provenienza, nei confronti dei quali comunque sono fissati anche dei calendari di importazione, stabiliti dal Ministero dell'agricoltura.

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(9 aprile 1986)

SCEVAROLLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Vista la nota alla tabella B, allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge n. 17 del 17 febbraio 1985, che prevede resti ferma la deduzione di lire 30.000 prevista dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1984, n. 467, per i trasporti personalmente effettuati dal titolare dell'autorizzazione oltre l'ambito della regione in cui ha sede l'impresa e delle regioni confinanti;

considerato che la norma sopra riportata non può essere intesa in modo restrittivo, ma anzi che il legislatore, con detta norma, ha voluto riconoscere la specificità dell'attività di autotrasporto, per la quale era necessario prevedere non solo una percentuale forfetaria a titolo di deduzione dei costi, ma anche una deduzione rapportata alla lunghezza del viaggio quale correttivo di equità della forfettizzazione stessa, ritenendo che detta deduzione debba essere riconosciuta anche per i trasporti con partenza dall'Italia e destinazione in paesi esteri e per i trasporti partenti da un paese estero e destinazione l'Italia;

ritenendo, inoltre, che detta deduzione spetti anche alle imprese di autotrasporto la cui sede sia ubicata in una delle regioni di confine (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta eccetera), quando appunto il trasporto sia compiuto da codesta regione allo Stato estero limitrofo (Francia, Svizzera eccetera), o al massimo, per analogia a quanto previsto per l'Italia, non spetti se il viaggio si svolge dalla regione italiana alla limitrofa regione, cantone, *Land* estero, ma che sicuramente spetti quando dalla regione di confine italiana si debba raggiungere una regione, cantone, *Land* estero non limitrofo,

l'interrogante chiede se per quanto sopra esposto il Ministro non ritenga opportuno emanare disposizioni al riguardo.

(4-01973)

(14 giugno 1985)

RISPOSTA. — La circolare n. 31 del 29 settembre 1984, con la quale sono state impartite istruzioni per la corretta applicazione della normativa recata dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, non prende in considerazione il problema che ella rappresenta.

Peraltro, esaminata la questione, si è dell'avviso che la deduzione prevista dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1984, n. 467, mantenuta anche per i contribuenti soggetti alla determinazione di reddito in regime forfetario con la nota in calce alla tabella B allegata al predetto decreto-legge, sia ammissibile per i trasporti effettuati in paesi esteri (confinanti o non con l'Italia) e non viceversa, purchè sussistano le stesse condizioni richieste per la deduzione prevista per i trasporti effettuati nel territorio italiano, e cioè per i viaggi effettuati dagli autotrasportatori con domicilio fiscale in regioni di confine qualora il viaggio nello Stato estero abbia per destinazione località site al di fuori della confinante entità geografico-amministrativa equivalente alle nostre regioni.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(27 marzo 1986)

TEDESCO TATÒ, PASQUINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'orientamento assunto dal preside e dai collaboratori dell'istituto tecnico per geometri di Arezzo, teso a considerare arbitrarie le assenze dalle lezioni degli studenti partecipanti alle manifestazioni del 9 e del 16 novembre, con conseguenze sulla definizione del voto di condotta quadrimestrale.

Per chiedere se non ritenga che tale decisione contrasti con le testimonianze di generale apprezzamento per il movimento degli studenti e con le stesse dichiarazioni rese dal Ministro in Senato, riguardanti la inopportunità della pretesa di risolvere in termini disciplinari la grande questione del rapporto della scuola con gli studenti e il loro movimento.

(4-02390)

(29 novembre 1985)

RISPOSTA. — Si fa presente che per quanto concerne l'istituto tecnico per geometri di Arezzo non risulta, sulla base delle notizie fornite dal preside, che le assenze degli alunni in occasione delle manifestazioni cui accenna la signoria vostra onorevole abbiano influito sull'attribuzione del voto di condotta, dal momento che la maggioranza degli studenti ha riportato la votazione di otto decimi e che, per motivi del tutto diversi, a pochi alunni è stata attribuita la votazione di sette decimi.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(5 aprile 1986)

VASSALLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

i risultati dell'inchiesta sulla morte del detenuto Enzo Clemente nel carcere di Poggioreale in Napoli a seguito di mancata autorizzazione all'uso di un farmaco che lo stesso detenuto aveva consegnato al direttore del carcere rappresentando l'assoluta indispensabilità della relativa somministrazione;

le sue valutazioni sulla liceità della mancata somministrazione;

in particolare, sulla base di quali regole o direttive possa venire impedito ad un ammalato di giovarsi a fine terapeutico di preparati medicinali contenenti sostanze stupefacenti.

(4-02005)

(10 luglio 1985)

RISPOSTA. — Il decesso del detenuto Enzo Clemente è oggetto di indagine giudiziaria. La procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha infatti chiesto al giudice istruttore in sede di procedere con il rito formale nei confronti del dottor Domenico Capasso e del dottor Luigi Mangione, in ordine ai reati di cui agli articoli 41 e 589 del codice penale, perchè, il primo, «quale dirigente sanitario del centro clinico della casa circondariale di Napoli, per colpa ed in particolare per negligenza ed inosservanza delle regole dell'arte medica, ometteva di procurare e far somministrare al detenuto Clemente Vincenzo, affetto da epilessia, uno specifico farmaco indispensabile alla cura (dintospina), così determinando, col concorso della causa di cui al capo che segue, il decesso del Clemente dovuto ad edema cerebrale con conseguente arresto cardiocircolatorio», ed il secondo, «quale medico del reparto ove venne ricoverato il detenuto Clemente Vincenzo, ometteva di sottoporlo prontamente a visita all'atto dell'ingresso e nei giorni successivi, omettendo altresì di prescrivere le tempestive ed idonee cure del caso atte a fronteggiare l'epilessia, nonostante che detta malattia

fosse evidenziata in cartella clinica sin dal 12 aprile 1985, ed in tal modo cagionando col concorso della causa di cui al capo che precede, per colpa, ed in particolare per negligenza ed inosservanza delle regole dell'arte medica, la morte del Clemente».

In tale situazione ogni valutazione non può che essere rimessa al sindacato dell'autorità giudiziaria. Eventuali iniziative di ordine amministrativo o disciplinare restano subordinate agli sviluppi degli accertamenti giudiziari in corso.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(1° aprile 1986)